

## **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. in esecuzione del decreto del Presidente del TAR Lazio- Roma, Sez. III n. 5/2024 del 03/01/2024.

Con la presente si provvede a dare esecuzione al decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza, che ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in relazione al ricorso proposto da Maria Raffaele Sergi per l'annullamento:

- “della graduatoria definitiva pubblicata dal MIUR in data 05/09/2023, nonché dei successivi scorrimenti e aggiornamenti;
- Degli elenchi di numero protocollo sconosciuto dei vincitori assegnati e prenotati, pubblicati sui siti web degli Atenei; dei decreti di numero e data sconosciuti adottati dai Rettori degli Atenei;
- Dei quesiti del test a risposta multipla; di tutti gli atti e i verbali di data e numero sconosciuto, provenienti dalla Commissione per la predisposizione dei questionari per il test di medicina;
- Di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente;
- Nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento in forma specifica annesso all'immatricolazione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e

***Avv. Giuseppe Mormandi***

73042 CASARANO (Lecce) – Via Trebbia,7

Tel. 0833/512724 fax 0833/330350

email: [gmormandi@icloud.com](mailto:gmormandi@icloud.com)

posta certificata: [avvmormandi@pec.it](mailto:avvmormandi@pec.it)

Chirurgia, Medicina e Chirurgia (Tecnologica) presso uno degli  
Atenei prescelti”,

A tali fini, in adempimento al suddetto decreto, si rappresenta quanto  
segue.

1. Indicazione del Tribunale e numero di registro generale di ricorso:  
il ricorso è incardinato dinanzi al TAR Lazio, Roma, Sez. III, R.G. n.  
13752/2023.

2. Nome del ricorrente ed indicazione delle Amministrazioni  
intimate: il ricorso è stato proposto da MARIA RAFFAELE SERGI  
contro MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,  
MINISTERO DELLA SALUTE, UNIVERSITA’ DEL SALENTO  
LECCE, in persona del legale rappresentante pro tempore e nei  
confronti di MARTINA MICHELANGELI e FEDERICA  
GIURGOLA.

3. Testo integrale del ricorso, file allegato denominato “Ricorso Sergi  
Raffaele Maria .

4. Ulteriori controinteressati: gli ulteriori controinteressati  
all’annullamento degli atti impugnati sono stati individuati in “tutti i  
controinteressati”, il cui elenco è all’occorrenza contenuto nel file  
allegato recante dicitura “controinteressati”;

5. Notifica per pubblici proclami: è stata autorizzata con il decreto n.  
5/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione

***Avv. Giuseppe Mormandi***

73042 CASARANO (Lecce) – Via Trebbia,7

Tel. 0833/512724 fax 0833/330350

email: gmormandi@icloud.com

posta certificata: [avvmormandi@pec.it](mailto:avvmormandi@pec.it)

Terza come da file allegato denominato “decreto n. 5/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza”.

Firmato digitalmente **Avv. Giuseppe Mormandi**

**Testo del ricorso:**

**“ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  
IL LAZIO – ROMA**

***Ricorre*** il sig. **RAFFAELE MARIA SERGI** (CF: SRGRFL02A28D851H), nato il 28/01/2002 a Gagliano del Capo (LE), ivi residente sul Corso Umberto I n. 27, rappresentato e difeso giusta procura su foglio separato dal presente atto dall'**avv. Giuseppe MORMANDI** (C.F. MRMGPP69P05CO002V, p.i. 03179690759) del Foro di Lecce, presso il quale elettivamente si domicilia presso l'indirizzo pec: [avvmormandi@pec.it](mailto:avvmormandi@pec.it);

***Contro:***

- **Ministero dell'Università e Ricerca in persona del Ministro p.t.;**
- **Ministero della Salute in persona del Ministro p.t.;**
- **Università del Salento con sede in Lecce, in persona del Rettore p.t.;**

***nonché nei confronti di:***

***Avv. Giuseppe Mormandi***

73042 CASARANO (Lecce) – Via Trebbia,7

Tel. 0833/512724 fax 0833/330350

email: [gmormandi@icloud.com](mailto:gmormandi@icloud.com)

posta certificata: [avvmormandi@pec.it](mailto:avvmormandi@pec.it)

**a) Sig.ra Martina MICHELANGELI, nata il 29/7/2004 e  
residente alla via Cappuccini 52, 73031 Alessano (Lecce)**

**b) Sig.ra Federica GIURGOLA, nata il 19.11.2004 e  
residente alla via Manzoni n., 24 in 73032 Andrano  
(Lecce)**

**per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, per  
quanto di ragione e interesse:**

a) della graduatoria definitiva relativa alla prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, pubblicata dal MUR in data 05/09/2023, nonché dei successivi scorrimenti e aggiornamenti, redatta all'esito delle prove preselettive per l'ammissione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'a.a. 2023/2024, nella parte in cui viene assegnato al ricorrente il punteggio di 54,18 e lo colloca alla posizione 24.958;

b) degli elenchi di numero di protocollo sconosciuto dei vincitori assegnati e prenotati, pubblicati sui siti web degli atenei di seguito indicati, nonché degli ulteriori scorrimenti e aggiornamenti di graduatoria successivamente pubblicati, relativi ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia (Tecnologica) e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'a.a. 2023/2024, nella parte in cui non comprendono il ricorrente in posizione utile per l'ammissione ai corsi di laurea;

***Avv. Giuseppe Mormandi***

73042 CASARANO (Lecce) – Via Trebbia,7

Tel. 0833/512724 fax 0833/330350

email: [gmormandi@icloud.com](mailto:gmormandi@icloud.com)

posta certificata: [avvmormandi@pec.it](mailto:avvmormandi@pec.it)

c) dei decreti di numero e data sconosciuti adottati dai Rettori dei predetti atenei di approvazione degli elenchi sub b) e degli ulteriori aggiornamenti e scorrimenti di graduatoria;

d) dei quesiti del test a risposta multipla somministrato al ricorrente nel corso della prova di ammissione al corso di laurea sub a) ;

e) di tutti gli atti e verbali di data e numero sconosciuto, provenienti dalla Commissione per la predisposizione dei questionari per il test di medicina, chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, con i quali sono stati predisposti e approvati i quesiti da somministrare alle prove preselettive per l'ammissione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'a.a. 2023/2024;

f) dei provvedimenti di data e numero sconosciuto con i quali è stato individuato il contingente di posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso tutte le università italiane, per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2023/2024, come fissato e stabilito dal *DM n. 1107 del 24.09.2022* e dal *Decreto del Direttore Generale MUR n. 1925 del 30.11.2022* anch'essi impugnandi;

g) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente;

- nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento in forma specifica annesso all'immatricolazione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia,

Medicina e Chirurgia (Tecnologica) presso uno degli atenei prescelti.

### **FATTO**

A) Il ricorrente ha partecipato in data 18/7/2023 alla prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, indetta dal MUR con *DM n. 1107 del 24.09.2022 e con successivo Decreto del Direttore Generale MUR n. 1925 del 30.11.2022*, svoltasi a livello nazionale, che prevedeva un contingente di posti disponibili presso le università.

B) In data 5 settembre 2023, il CINECA, per conto del MUR, pubblicava il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice alfanumerico identificativo di ciascun test.

C) In data 5/9/2023, il Ministero resistente attraverso il sito [www.university.it](http://www.university.it) pubblicava la graduatoria di merito nominativa, contenente i nominativi degli “assegnati” o “prenotati”; il ricorrente in tal modo apprendeva di essersi collocato alla posizione 24.958 della graduatoria con punti 54,18 (punteggio non utile al fine dell’ammissione al corso di laurea). Si è appreso che sono in corso diversi scorrimenti di graduatoria che stanno abbassando il punteggio minimo di accesso al corso di laurea ma che comunque non consentono al ricorrente l’ambita ammissione.

D) In ragione di quanto accaduto, il ricorrente risulta gravemente penalizzato e, conseguentemente, il punteggio assegnatogli non rispecchia quello che avrebbe potuto raggiungere laddove il questionario fosse stato formulato in modo legittimo ed esente da ambiguità/erroneità, consentendo a Raffaele Sergi di poter svolgere la prova con serenità e dedicando il tempo necessario per la risoluzione di ogni quesito. Ne consegue che il punteggio assegnato, i quesiti ed i provvedimenti impugnati sono illegittimi e, pertanto, meritevoli di annullamento, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti

### **MOTIVI**

- I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM N. 1107 DEL 24.09.2022 E DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE MUR N. 1925 DEL 30.11.2022 E DEI RELATIVI ALLEGATI. VIOLAZIONE DEL CRITERIO DI UNIVOCITÀ DELLE RISPOSTE AI QUESITI CONCORSUALI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ORIGINALITÀ DEI QUESITI CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONevolezza ED ERRONEITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. 8 INGIUSTIZIA MANIFESTA.

ASSENZA DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE  
DELL'ART. 3 DELLA L.241/90 E SS MM.II.

Il ricorrente ha conseguito il punteggio di 54,18 allo stato non sufficiente a consentirgli di ottenere l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia. Ebbene, il mancato raggiungimento da parte del ricorrente della soglia minima di punteggio è diretta conseguenza della grave illegittimità riscontrata nel test TOLC e nell'applicazione in concreto dei parametri di bando, effettuata in maniera priva di motivazione da parte dell'Amministrazione resistente.

1. il DM MIUR n. 1107 del 2022, recante le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina Veterinaria, stabilisce che l'ammissione avviene a seguito di superamento di apposita prova d'esame c.d. "TOLC" (Test Online CISIA), tramite l'iscrizione/registrazione al portale [cisiaonline.it](http://cisiaonline.it) e la somministrazione dei test per sessione mediante apposita piattaforma telematica in apposite postazioni predisposte dai singoli Atenei.
2. All'art. 6 comma 2 del predetto DM (rubricato "Graduatore, soglia di punteggio minimo e valutazione della prova"), si è previsto che i candidati sarebbero stati "idonei all'ammissione ai corsi di laurea" in questione solamente se avessero ottenuto un punteggio minimo c.d. "equalizzato" pari a dieci punti; i candidati non idonei non sono inseriti in graduatoria.



3. Inoltre viene stabilito (comma 4) che “al candidato che ha sostenuto il test TOLC è assegnato un punteggio c.d. “eualizzato” che è ottenuto sommando il punteggio conseguito dal candidato con le risposte fornite ai quesiti (punteggio c.d. “non equalizzato”) e un numero che misura la difficoltà della prova denominato “coefficiente di equalizzazione della prova”, secondo un criterio di attribuzione pari a un punto per ogni risposta esatta, meno 0,25 punti per ogni risposta errata e zero punti per ogni risposta omessa.
4. All’art. 8 del DM in questione, rubricato “Struttura della prova TOLC e modalità di svolgimento” viene stabilito:
  - A) che ogni candidato potrà sostenere al massimo due prove all’anno per ciascuna tipologia, ovvero un TOLC-MED e un TOLC – VET in ciascuno dei due periodi di erogazione;
  - B) pertanto che l’equalizzazione dovesse essere fatta per entrambe le sessioni e non solo con i test di aprile;
  - C) tuttavia, molte delle domande proposte ai TOLC di luglio erano state già somministrate in aprile e ciò ha comportato la diffusione di *database* in grado di permettere la memorizzazione delle risposte esatte da parte dei candidati, a discapito della segretezza e della par condicio, favorendo altresì ingiustamente chi ha sostenuto la prova nella seconda sessione dopo aver sostenuto anche la prova ad aprile;
  - D) il sistema a punteggio equalizzato rende peraltro possibile l’attribuzione del punteggio complessivo a prescindere dalla

circostanza della risposta del candidato al quesito, con l'effetto paradossale di poter rispondere ad alcune domande e non ad altre e prendere maggior punteggio rispetto a chi ha risposto a tutte-.

5. Con il sistema TOLC non è possibile tornare indietro nella formulazione delle risposte ai Test e quindi risulta impossibile gestire autonomamente e liberamente il tempo a disposizione.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE sotto diversi profili DEL DM n. 1107 del 24.09.2022, del Decreto del Direttore Generale MUR n. 1925 del 30.11.2022 E DEI RELATIVI ALLEGATI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCURSALE E FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITÀ. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

In virtù del sistema TOLC del punteggio equalizzato e della decisione ministeriale di non svolgere i test in contemporanea in un unico giorno in tutt'Italia a di dividerli in differenti sessioni , le domande poste in alcuni test sono state successivamente ripetute in altri test, dando la possibilità di creare una enorme banca dati su cui alcuni hanno potuto esercitarsi imparando a

memoria le risposte corrette: in sostanza, le domande somministrate a migliaia di studenti esaminati ad aprile sono state inserite in una banca dati , quindi condivise, vendute e rese disponibili per luglio su gruppi Telegram e altri canali, inficiando il risultato della sessione di luglio.

Non solo: ma attraverso il sistema qui divisato siamo di fronte ad un chiaro quanto gravissimo difetto di motivazione, atteso che “la mera indicazione in seno alla graduatoria di merito del risultato della valutazione condotta con riguardo a ciascuno dei parametri previsti dal bando della procedura non può ritenersi di per sé sufficiente a rendere evidente, neanche in forma sintetica, il sotteso collegamento posto tra l’esito del giudizio reso dalla Commissione e l’oggetto della valutazione”.

Il ricorrente pertanto impugna quanto epigrafato evidenziando che l’Amm.ne intimata non ha reso conoscibile il procedimento adottato per l’attribuzione del punteggio, in manifesta quanto irreversibile violazione dell’art. 9 comma 3 del DM n. 1107/22, secondo cui “l’equalizzazione avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla legge n. 264/1999, ovvero a ciascun candidato sarà fornito il punteggio equalizzato entro 15 (quindici) giorni dalla data di svolgimento della prova”.

Il candidato ricorrente non ha ancora ricevuto detto punteggio.

III. ILLEGITTIMA DETERMINAZIONE DEL  
CONTINGENTE DI POSTI PER L’AMMISSIONE AL

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA A.A. 2023/2024;  
DELL'ART. 3, COMMA 2 D.P.R. 487/94; ART 6 TER D.  
LGS. N. 502/92; ARTT. 3 E 4 L. 264/99; ECCESSO DI  
POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA

La determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale, viene effettuata con Decreto Ministeriale sulla base della valutazione dell'offerta formativa potenziale del sistema universitario (L. n. 264/99 art. 3, comma 1, lettera a), tenuto conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo sulla base di una comunicazione tra il Ministero, il Servizio Sanitario Nazionale, Regioni ed Università. Ai sensi della predetta legge n. 264/99, la determinazione del contingente dei posti per il corso di laurea in medicina e chirurgia deve avvenire considerando, altresì, le indicazioni dell'Unione Europea sulla necessità di assicurare adeguati standard formativi (legge 264 art. 3, comma 1, lettera b).

Il Ministero della Salute, dunque, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 502/1992, ha rilevato il fabbisogno professionale per il SSN di medici chirurghi per l'a.a. 2022/23, trasmettendo poi i risultati alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome, in vista dell'accordo formale.

Il Decreto Ministeriale recante la definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2022/2023 ha stabilito la disponibilità di un certo

***Avv. Giuseppe Mormandi***

73042 CASARANO (Lecce) – Via Trebbia,7

Tel. 0833/512724 fax 0833/330350

email: [gmormandi@icloud.com](mailto:gmormandi@icloud.com)

posta certificata: [avvmormandi@pec.it](mailto:avvmormandi@pec.it)

numero di posti. Tuttavia si rileva un errore nel procedimento relativo alla determinazione del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo e, quindi, della programmazione complessiva dei posti effettivamente disponibili nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria. Si evidenzia in altri termini che la determinazione dei posti relativa al fabbisogno nazionale è stata frutto dell'elaborazione dei dati acquisiti dalle stime delle Regioni, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative senza, però, specificare il criterio seguito per giungere a tale determinazione e quantificazione. Appare evidente il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione come più volte affermato dal Consiglio di Stato in merito. La principale irregolarità nell'effettuazione del calcolo del fabbisogno nazionale risiede nell'inserire nel computo anche i medici pensionati, medici trasferiti all'estero nonché gli studenti fuori corso. Le suindicate categorie, invece, non dovrebbero essere considerate ai fini del calcolo del fabbisogno, giacché non costituenti forza lavoro effettiva. A tal proposito si evidenzia che, il Consiglio di Stato, in riferimento al test d'ingresso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, ha disposto l'ammissione di alcuni ricorrenti al corso di laurea in medicina e chirurgia, condividendo la tesi dell'errato calcolo del fabbisogno, nei termini su indicati, e del numero dei posti da mettere a bando, affermando, altresì, la possibilità degli studenti di immatricolarsi anche nel rispetto delle capacità ricettive

***Avv. Giuseppe Mormandi***

73042 CASARANO (Lecce) – Via Trebbia,7

Tel. 0833/512724 fax 0833/330350

email: [gmormandi@icloud.com](mailto:gmormandi@icloud.com)

posta certificata: [avvmormandi@pec.it](mailto:avvmormandi@pec.it)

degli atenei fosse, dunque, frutto di un sottodimensionamento dei posti effettivamente disponibili (Cfr. Consiglio di Stato Sez. VI Ord. Nn. 3990, 3991/2019). La determinazione dei posti in tal modo avvenuta e oggi censurata è pertanto frutto di una indebita attività discrezionale del Ministero, in violazione della previsione di cui alla L. 264/99. Il Ministero, infatti, in ossequio alla normativa vigente, avrebbe dovuto tener conto, non solo della predetta effettiva capacità didattica di ciascun ateneo, ma, altresì, del numero effettivo di studenti regolarmente iscritti al corso di studio d'interesse che risultino in regola con gli esami da sostenere in ogni anno accademico. Il calcolo di cui si discute, infatti, non può prescindere dal conto degli studenti che negli abbandonano il corso e/o risultano essere fuori corso. Il fabbisogno, quindi, non è stato determinato in modo corretto, rappresentando il frutto di un'istruttoria superficiale. La corretta determinazione del fabbisogno per il SSN, infatti, presuppone un'analisi approfondita di molteplici parametri, che nel caso di specie sono stati ignorati. Il numero dei posti da mettere a concorso ai fini della programmazione, infatti, oltre a dover tener conto dell'offerta formativa degli atenei, deve essere parametrato anche al numero di medici iscritti all'ordine che, effettivamente, esercitano l'attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private e dei medici che preferiscono trasferirsi all'estero. La riferita analisi, infatti, non deve essere circoscritta a livello nazionale, ma deve riferirsi ad un quadro più ampio, ovvero a livello comunitario, atteso che i medici

***Avv. Giuseppe Mormandi***

73042 CASARANO (Lecce) – Via Trebbia,7

Tel. 0833/512724 fax 0833/330350

email: [gmormandi@icloud.com](mailto:gmormandi@icloud.com)

posta certificata: [avvmormandi@pec.it](mailto:avvmormandi@pec.it)

possono liberamente svolgere la propria professione in qualsiasi altro Stato membro, senza alcuna limitazione. Lo stesso CdS, in merito, ha sancito che il fabbisogno, che bisogna considerare deve far riferimento al mercato europeo (CdS, Sez. VI, n. 4396/2013). Stabilire il numero di studenti da ammettere a medicina, in difetto delle su riferite valutazioni, annulla lo scopo stesso della programmazione, ovvero garantire ai cittadini adeguata assistenza sanitaria. La giurisprudenza ha più volte affermato la necessità di ancorare la determinazione del contingente dei posti ai riferiti parametri, a tal proposito, il Consiglio di Stato ha accolto le censure inerenti l'illegittima determinazione del contingente dei posti, onerando le Amministrazioni coinvolte, all'effettuazione di un'analisi più approfondita dei fabbisogni. Segnatamente, il Consiglio di Stato, ha precisato che: "il numero di medici di cui tenere conto ai fini della programmazione di cui trattasi non possa coincidere con quello degli iscritti all'ordine, bensì debba far riferimento al numero di coloro che, essendo iscritti all'ordine, esercitino effettivamente l'attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche o private; occorre in definitiva una realistica ed accurata proiezione previsionale circa il fabbisogno di medici nelle varie specialità per gli anni a seguire, anche al fine di scongiurare le prevedibili (e previste) prossime carenze nel numero di medici, pari a quella in atto nel numero di infermieri del SSN; l'ovvia conseguenza, per avere disatteso tali condivisibili criteri e indicazioni, non potrebbe dunque essere diversa da quella

ipotizzata nell'originaria domanda proposta dai ricorrenti, secondo cui il numero degli studenti da ammettere per l'anno accademico in riferimento è sensibilmente (ed indiscutibilmente) maggiore di quello calcolato negli atti impugnati" (Cfr. CdS, Sez. VI, ord. nn. 5271-3619-3650-3657 del 29/10/2018). Anche la CEDU, intervenuta in merito, ha sancito: "Per quanto riguarda il secondo criterio, vale a dire il fabbisogno della società di una particolare professione, la Corte ritiene che tale interpretazione sia invero restrittiva in quanto adotta unicamente una prospettiva nazionale relativa, oltretutto, al settore pubblico, ignorando in questo modo i fabbisogni derivanti dal più ampio contesto europeo o privato. Inoltre, sembra essere poco lungimirante visto che non prenderebbe seriamente in considerazione i futuri fabbisogni locali" (Cfr. sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 2 aprile 2013 – ricorsi nn. 25851/09, 29284/09 e 64090/09). Ebbene, appare davvero evidente l'irragionevole perseveranza del Ministero nel non voler considerare anche i riferiti parametri. Il Ministero, dunque, avrebbe dovuto aumentare il contingente considerato l'aumento del fabbisogno nazionale e a livello comunitario. I provvedimenti impugnati, quindi, risultano del tutto illogici, nella misura in cui ancorano il contingente dei posti a parametri nazionali seppur destinati a produrre effetti a livello comunitario ed in ogni caso illegittimi in quanto frutto di un'istruttoria superficiale che non tiene conto dell'effettivo fabbisogno sociale. Risulta illegittimo, altresì, il DM in relazione



alla gestione dei posti residui di cui alla graduatoria riservata ai candidati cittadini extracomunitari residente all'estero, i quali, dovranno essere utilizzati a beneficio dei candidati cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia.

**ISTANZA per LA CONCESSIONE DI MISURE  
CAUTELARI**

Il fumus emerge dai motivi di ricorso. In riferimento al periculum in mora, in via principale si chiede l'ammissione con riserva in sovrannumero del ricorrente al I° anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia – A.A. 2022/2023 presso l'Università degli Studi che verrà determinata ex officio. Inoltre, rispetto al danno grave ed irreparabile, si rappresenta che i corsi di laurea in Medicina e chirurgia sono caratterizzati dall'obbligo di frequenza attraverso e dal rispetto delle soglie minime di presenza ai corsi; il mancato rispetto di tali soglie non consente allo studente di poter sostenere gli esami universitari. Pertanto, la denegata mancata concessione della tutela cautelare richiesta determinerà per il ricorrente un numero di assenze tali, nelle more della fissazione del giudizio di merito, che condurrà inevitabilmente alla perdita dell'anno accademico. Tale denegata circostanza determinerebbe un danno grave ed irreparabile dal punto di vista universitario e, non ultimo, sulla futura possibilità di accedere a corsi di studio più avanzati, nonché al mondo del lavoro. Di contro, l'ammissione con riserva del giovane Raffaele Sergi al corso di laurea in medicina e chirurgia non determinerebbe alcun danno né per l'Università né

per il Ministero resistente né per un qualsivoglia interesse pubblico, anche in considerazione del fatto che annualmente le università sostengono molteplici immatricolazioni “in esubero” rispetto al fabbisogno programmato di studenti e, nonostante ciò, le risorse universitarie appaiono ampiamente sufficienti.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER  
PUBBLICI PROCLAMI**

Laddove Codesto On.le TAR lo ritenga necessario, si fa istanza affinché, in ragione dell’elevato numero dei partecipanti alla prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, indetta dal MUR con DM del 25 giugno 2023, svoltasi a livello nazionale in data 5 settembre 2023, conceda l’integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali sul sito web istituzionale della Ministero dell’Università e Ricerca.

**P.Q.M.**

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso e previa adozione di misure cautelari, pronunci l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa.

Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite.

***Avv. Giuseppe Mormandi***

73042 CASARANO (Lecce) – Via Trebbia,7

Tel. 0833/512724 fax 0833/330350

email: [gmormandi@icloud.com](mailto:gmormandi@icloud.com)

posta certificata: [avvmormandi@pec.it](mailto:avvmormandi@pec.it)

La presente controversia è soggetta a CU pari a €. 650,00.

Il sottoscritto avvocato dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 della L. n. 52/94 sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Roma, 08/10/2023

**(avv. Giuseppe MORMANDI)”**